

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CDN** **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Massimo Vasquez Giuliano, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; con la collaborazione alla Segreteria dal sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 22 luglio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(347) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD NUOVA CIRCE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. FABRIZIO VITTORI (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA € 7.500,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 147 del 27.5.2010).**

**(346) – APPELLO DEL SIG. MATTEO SPERDUTI (calciatore tesserato per la Società US SA.MA.GOR) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 147 del 27.5.2010).**

Letti i ricorsi in appello proposti dal Dott. Matteo Sperduti, all'epoca dei fatti tesserato per la soc. Nuova Circe, dal Presidente della società, sig. Fabrizio Vittori, e dalla società medesima avverso la delibera resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 147 L.N.D. del 27.5.2010, con la quale il calciatore ed il Presidente della società sono stati ritenuti responsabili delle violazioni degli artt. 29 comma 2 e 3 delle NOIF e dell'art. 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D., per avere sottoscritto in data 15.12.2008, accordi economici non consentiti dalla normativa federale, nel mentre la società è stata ritenuta responsabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente, e per l'effetto condannati alla squalifica per anni uno lo Sperduti, alla inibizione per anni due il Vittori, e alla penalizzazione di un punto in classifica e all'ammenda di € 7.500,00 la società.

Esaminati gli atti ed i documenti;

riuniti preliminarmente i due procedimenti per ragioni di connessione oggettiva;

ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, avv. Alessandro Avagliano, il quale ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della delibera impugnata;

ascoltato, altresì, il rappresentante degli appellanti ed il dott. Sperduti in persona, i quali si sono riportati alle già rassegnate conclusioni chiedendone l'integrale accoglimento;

rilevato che in relazione alle doglianze dei ricorrenti, sia con riferimento alla eccezione preliminare di nullità della delibera impugnata per assenza di imparzialità e terzietà della C.D.T. giudicante, sia con riferimento alla natura dell'accordo economico in contestazione, questa C.D.N. ritiene di non poter condividere le argomentazioni poste a sostegno dei diversi appelli. Invero, riguardo alla preliminare, si fa notare che l'art. 28, comma 4 del CGS dispone che “ai componenti degli Organi della Giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricasazione previste dal Codice di procedura civile”. E,

pertanto, in casi come quello in discussione, può e deve venire in soccorso l'art. 51 c.p.c., in tema di astensione del giudice, e l'art. 52 c.p.c., in tema di ricsuzione, ove si ritenga, come evidenziato negli atti di appello, la illegittimità della costituzione dell'organo giudicante.

Orbene, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Commissione Disciplinare Territoriale, che aveva dapprima prosciolto lo Sperduti in relazione alla violazione di cui all'art. 30 commi 1 e 4 dello Statuto Federale, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché detto organo provvedesse al nuovo deferimento, abbia giudicato e condannato gli odierni appellanti mantenendo inalterata, rispetto al precedente Collegio, la composizione del nuovo organo giudicante, di fatto anticipando, così operando, la dichiarazione di colpevolezza dei deferiti stessi, il tutto al di fuori da ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni giudicanti.

Come già prima rilevato, la Commissione non ritiene di poter condividere una tale doglianza, atteso che i deferiti, proprio a mente degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, avrebbero potuto e dovuto dolersi della presunta mancanza di imparzialità e terzietà dell'organo giudicante, se del caso, già nella seduta del 10 maggio u.s., data in cui il deferimento in parola è stato trattato, discusso e giudicato. Superato tale momento senza che sia stata sollevata alcuna riserva sulla composizione dell'organo chiamato a giudicare, ogni altra considerazione sul punto dovrà essere considerata *tanquam non esset* poiché chiaramente tardiva.

A nulla vale l'osservazione della difesa dello Sperduti circa la sussistenza dell'impedimento a presentare per tempo la rituale istanza di ricsuzione, avendo concretamente ignorato sino al giorno della udienza la composizione della Commissione destinata alla trattazione del deferimento.

Invero, l'art. 52, comma 2°, c.p.c., prevede a carico delle parti che intendano proporre la ricsuzione del giudice, di depositare il relativo ricorso "due giorni prima dell'udienza, se al ricsuante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario".

La norma si mostra abbastanza chiara nel disciplinare i termini entro i quali sollevare eventuali eccezioni di illegittimità della costituzione del giudice; pertanto, ne deriva che è del tutto inefficace la contestazione avanzata al di fuori dei limiti stabiliti dal richiamato art. 52, comma 2°, c.p.c.

A fronte di ciò, gli appellanti, certamente all'oscuro prima della udienza del 10 maggio 2010 della reale composizione del Collegio giudicante, avevano pur sempre il dovere procedurale, a mente del secondo comma, ultima parte, dell'articolo 52 c.p.c., di contestare il vizio della costituzione del Collegio in quella stessa data, non appena verificata la reale composizione dell'organo giudicante, e comunque, prima dell'inizio della trattazione o discussione del deferimento; il tutto, con la conseguenza, ineccepibile in punto di forma, che il non averlo fatto rende oggi ininfluenza la violazione (sempre che di violazione si possa parlare), essendo la relativa istanza non tempestivamente proposta e chiaramente tardiva.

Quanto alla richiesta di proscioglimento dei deferiti sulla scorta della non irregolarità dell'accordo economico sottoscritto dalle parti, questa Commissione ritiene di dover confermare la non conformità al modello federale di quell'accordo.

Vero è infatti che gli accordi economici aventi ad oggetto rimborsi spese rientranti nei confini determinati dalla relativa normativa fiscale, sono da considerare perfettamente leciti; il punto resta, però, se ed in che misura l'accordo sottoscritto dagli odierni deferiti sia da considerare quale rimborso delle sole spese affrontate dal calciatore e non nasconda invece una illegittima locupletazione economica legata alla prestazione svolta dal medesimo.

Nella fattispecie, una serie di elementi portano questa Commissione a ritenere l'accordo in parola quale atto sottoscritto in violazione degli articoli 29 commi 2 e 3, e 94 delle NOIF, e dell'art. 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D. Dal tenore letterale dell'atto, invero, emerge chiaramente come nella fattispecie non si sia voluto riconoscere allo Sperduti un semplice rimborso spese, ma, al contrario, si sia voluto garantire quella locupletazione economica che le norme federali, per costante interpretazione, vogliono impedire.

L'atto in contestazione, d'altro canto, risulta caratterizzato dalla presenza di termini ed espressioni ("stipendio, premi partita"), certamente non riconducibili al classico concetto di rimborso spese, di cui, onestamente, non se ne vede cenno.

A nulla può valere l'articolato calcolo operato dalle difese nei ricorsi in appello, in virtù del quale, partendo dagli accordi sottoscritti dalle parti in transazione, si vorrebbe in definitiva abbattere i compensi del calciatore all'unico scopo di dimostrare in concreto come il percepito transatto sia stato sufficiente unicamente a rimborsare le spese di trasporto del calciatore.

L'argomentazione non può trovare d'accordo questa Commissione, la quale, invece, ritiene che proprio l'atto di transazione in parola dimostri come l'accordo originario, in realtà, sia da considerare qualcosa di più e di diverso rispetto al classico rimborso spese, e come tale certamente sanzionabile nella sua irregolarità.

Quanto alle sanzioni inflitte dal giudice di prime cure, effettivamente le stesse appaiono eccessive rispetto alla vicenda ed alle relative contestazioni.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi in appello, riduce a sei mesi la squalifica per il calciatore Sperduti Matteo, ad un anno la inibizione per il sig. Vittori Fabrizio, ad € 5.000,00 l'ammenda per la società A.S.D. Nuova Circe, confermando nel resto la impugnata delibera.

Nulla per la tassa non versata dalla Soc. A.S.D. Nuova Circe, nel mentre dispone la restituzione della tassa al calciatore Sperduti.

**(356) – APPELLO DEL SIG. JACOPO ZUNINO (calciatore tesserato per la Soc. US Sestri Levante) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2010, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 77 del 3.6.2010).**

Con atto dell'8.6.2010, il Sig. Zunino ha impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 77 del 3.6.2010, con la quale la CDT presso il CR Liguria ha inflitto allo stesso la squalifica sino al 31.10.2010, al Sig. Rollero l'inibizione sino al 31.12.2010 ed alla US Sestri Levante la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica oltre all'ammenda di € 1.500,00.

A sostegno dell'impugnazione, il reclamante ha dedotto che l'inserimento dello stesso nella lista di svincolo, ex art. 107 NOIF, del 13.7.2009, fosse frutto di un errore, tale, comunque, da escludere qualsiasi responsabilità del calciatore, peraltro estraneo alla compilazione della stessa.

A riprova di tale errore, prosegue il reclamante, basti considerare la sottoscrizione, il 27.7.2009, di ulteriore lista, ex art. 108 NOIF, da parte del calciatore e della Società, che se, da un lato, è indice di una volontà incompatibile con quella di avvalersi della prima, dall'altro, si porrebbe, pertanto, quale unico atto efficace ai fini dello svincolo.

Alla riunione del 22.7.2010, il reclamante ha insistito per il proscioglimento mentre la Procura Federale per la conferma della decisione impugnata.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

La deduzione relativa all'erroneo inserimento del nominativo dello Zunino nella lista di svincolo non esclude il fatto oggettivo della inesistenza del tesseramento del calciatore

all'epoca della sua partecipazione alle gare di cui al deferimento, risultando del tutto irrilevante l'invocazione della buona fede per un fatto la cui natura illecita, nel caso specifico, prescinde dall'elemento psicologico sotteso alla sua commissione.

Al riguardo, è bene rilevare che l'art. 107 NOIF, pur ponendo a carico della Società l'obbligo di comunicare al calciatore, a mezzo di racc. a.r., l'inserimento nella lista di svincolo, dall'altro esclude che quest'ultimo possa invocarne l'ignoranza, disponendone la pubblicazione su CU.

Sul punto, questa Commissione rileva che le circostanze di che trattasi sono state pubblicate su CU n. 6 del 30.7.2009, data dalla quale, ai sensi dell'art. 2, co. 3, CGS, il tesserato ha avuto conoscenza dello svincolo ex art. 107 NOIF che, pertanto, non essendo stato impugnato nei termini indicati, è divenuto definitivo.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**(325) – APPELLO DEL SIG. ANGELO GRASSO (calciatore tesserato per la Soc. SS Torretta) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 149 dell'11.5.2010).**

Con reclamo del 22.5.2010, il Sig. Angelo Grasso ha impugnato la decisione con la quale la CDT presso il CR Calabria ha inflitto allo stesso la squalifica per anni 1 (uno) per avere stipulato un accordo economico in violazione della normativa in vigore nell'ambito della LND.

In particolare, con l'atto di deferimento del 24.6.2009, la Procura Federale ha contestato la violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS in riferimento all'art. 8, co. 6 e 11, CGS nonché dell'art. 39, co. 2, LND e dell'art. 94 ter NOIF.

Alla riunione del 22.7.2010, il reclamante ha insistito nelle richieste del proprio atto di impugnazione mentre la Procura Federale per la conferma della decisione impugnata.

Dall'esame della documentazione in atti e delle indagini svolte risulta, effettivamente, la violazione della normativa suddetta, avendo il Grasso pattuito un compenso in assenza della formalizzazione dello stesso sugli appositi moduli, ai sensi della normativa violata. Gli eventi relativi alla omessa percezione dell'importo concordato sono irrilevanti ai fini dell'integrazione dell'illecito, che si è perfezionato per il solo raggiungimento dell'accordo, dato peraltro pacifico.

Ciò che rileva, pertanto, è la congruità della sanzione, da determinare, ai sensi dell'art. 8, co. 11, CGS, che, tenuto conto della vicenda e della specificità delle contestazioni, appare effettivamente eccessiva in relazione alla gravità degli addebiti. Sotto questo aspetto, l'appello può essere accolto con riduzione della squalifica inflitta a 6 (sei) mesi.

P.Q.M.

Riduce la squalifica del Sig. Angelo Grasso a mesi 6 (sei).

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Arturo Perugini, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; con la collaborazione alla Segreteria dal sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 22 luglio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(354) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD CIANCIANA AVVERSO L'AMMENDA € 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 489/cdt del 1°.6.2010).**

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso ed esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ne ha invocato il rigetto del gravame, osserva quanto segue.

Con l'atto di impugnazione non viene contestato il fatto né la responsabilità della reclamante, ma unicamente l'entità della sanzione inflitta a quest'ultima, che invoca la propria buona fede e la circostanza di aver agito per mera colpa e senza dolo alcuno.

Seppure si può ammettere che la ASD Cianciana 2000 non ha volontariamente violato le norme indicate nel capo di incolpazione, appare comunque palese che la stessa ha commesso una evidente e reiterata leggerezza, traendo vantaggio dall'utilizzo un tecnico non tesserato per essa e ciò in occasione di un considerevole numero di gare, per cui appare adeguata all'accaduto l'entità della sanzione ad essa inflitta da parte del primo giudice, non potendo considerarsi la stessa sproporzionata, come lamenta la società, neppure prendendo in considerazione la tipologia del campionato nell'ambito del quale il fatto si è verificato.

L'impugnata decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale è quindi del tutto condivisibile e la stessa va pertanto integralmente confermata, previa reiezione del proposto gravame.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e conferma integralmente l'impugnata decisione.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo già versata.

**(353) – APPELLO DEL SIG. MATTEO MENEGHETTI (allenatore della Soc. Borgo Primomaggio (all'epoca dei fatti Primomaggio)) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.5.2011, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto CU n. 13/CS del 28.5.2010).**

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso ed esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con il difensore dell'appellante che ha insistito per l'accoglimento del gravame e la Procura Federale che ha invocato il rigetto dello stesso, osserva quanto segue.

Le accurate indagini effettuate dalla Procura nel giudizio di *prime cure* instauratosi all'esito di quello per revocazione hanno permesso di ricostruire l'accaduto e di addivenire al convincimento che l'odierno reclamante si sia reso responsabile della produzione di esso.

Innanzitutto va preso in considerazione quanto dichiarato dal direttore di gara il quale, se è vero che nella nota integrativa del referto ha escluso che la persona che lo ha colpito con un calcio potesse essere un dirigente, è altrettanto vero che, una volta chiestigli chiarimenti a riguardo nel corso dell'audizione presso il rappresentante della Procura Federale, ha specificato che il suo convincimento scaturiva dalla tipologia dei segni lasciati dal colpo sulla sua cute, che faceva presupporre che il calcio fosse stato inferto da persona che indossava scarpe da gioco munite di tacchetti.

Appare inutile a riguardo una nuova audizione dell'arbitro siccome invocata dall'appellante, apparendo esaustivo quanto già dichiarato in precedenza dallo stesso.

Tutte le altre risultanze delle indagini dimostrano inequivocabilmente che l'autore del fatto è stato il sig. Meneghetti: i testi Zavoldelli e Cirillo lo hanno visto nell'atto di sferrare il

calcio alle terga dell'arbitro, il primo ha riferito anche che egli calzava scarpe da gioco munite di tacchetti, il dirigente della squadra avversaria ha parlato di un comportamento riprovevole e violento di un dirigente, e non di un calciatore, della Primomaggio.

Di nessun rilievo è invece la deposizione del sig. Ferrari perché in gran parte del tutto generica, entrando egli nello specifico solo quando dichiara che il deferito indossava scarpe da ginnastica prive di tacchetti, in ciò smentito dalle dichiarazioni di altro testimone e da una foto versata in atti dalla Procura.

Va quindi pienamente condivisa la decisione della Commissione Territoriale che, ritenendo compiutamente provata, sulla base delle indagini esperite dalla Procura Federale, la responsabilità del sig. Meneghetti nella produzione dell'evento, ha inflitto allo stesso la sanzione risultante in atti.

Va conseguentemente rigettato il gravame proposto dal deferito.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e conferma l'impugnata decisione.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**(326) – APPELLO DEL SIG. LUCA TONTI (calciatore tesserato per la Soc. SSD Melitese Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 149 dell'11.5.2010).**

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Calabria ha applicato nei confronti del calciatore Luca Tonti la squalifica per anni 1.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare il ricorrente chiede in via principale l'annullamento e/o la riforma della delibera assunta; in subordine la riduzione della squalifica o la sua commutazione in prescrizione alternativa.

In data odierna è comparso per il sig. Luca Tonti l'avv. Giuseppe Violante, per la Procura federale l'avv. Alessandro Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata limitatamente alla somma di € 65,00, disponendo la restituzione di € 35,00 quale somma versata in eccesso.

**(328) – APPELLO DEL SIG. ANTONIO GIUSEPPE MAZZACUA (collaboratore-direttore generale della Soc. FC Rossanese ASD) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 149 dell'11.5.2010).**

Rilevato che il ricorrente preannunciava ricorso richiedendo copia degli atti in data 19.5.2010, cui non faceva seguire i motivi del reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi, avvenuta in data 4.6.2010, ai sensi dell'art. 37 CGS.

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 22 luglio 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete